



Rapporto esplicativo

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

Novembre 2019

1 Situazione iniziale

La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan)¹ è stata approvata dal Parlamento il 30 settembre 2016 ed entrerà in vigore il 1° febbraio 2020. L'articolo 23 capoverso 1 LPSan prevede che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tenga il registro delle professioni sanitarie (GesReg). All'articolo 23 capoverso 3 LPSan è prevista la possibilità che il Consiglio federale affidi a terzi il compito di tenere il registro. Il GesReg è finalizzato all'informazione e alla protezione delle persone in cura, alla garanzia della qualità, a scopi statistici, nonché all'informazione di servizi nazionali e internazionali. Il GesReg punta inoltre a semplificare i processi di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione e lo scambio intercantonale di informazioni sull'esistenza di misure disciplinari. Secondo l'articolo 24 capoverso 4 LPSan, il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate sui dati personali contenuti nel GesReg e sulle relative modalità di trattamento.

Nel GesReg sono iscritti i titolari di titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan (infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici, dietisti, optometristi, osteopati) e di titoli di studio esteri riconosciuti, i titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 11 LPSan e le persone che si sono annunciate ai sensi dell'articolo 15 LPSan (i cosiddetti prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni). Inoltre saranno registrati nel GesReg i titolari di autorizzazioni all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale di cui all'articolo 34 capoverso 1 LPSan (disposizione transitoria).

Nella sua struttura e funzione il GesReg è basato sul registro delle professioni mediche (MedReg) e il registro delle professioni psicologiche (PsiReg).

2 In merito alle singole disposizioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Il *capoverso 1* definisce l'oggetto del disciplinamento. Secondo tale paragrafo la presente ordinanza disciplina la gestione del GesReg, definisce i dati che devono esservi inseriti e stabilisce come i contenuti possono essere utilizzati dai diversi utenti.

Il *capoverso 2* stabilisce che il registro delle professioni sanitarie contiene dati relativi alle persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 LPSan. Secondo la LPSan sono professioni sanitarie: l'infermiere, il fisioterapista, l'ergoterapista, la levatrice, il dietista, l'optometrista, l'osteopata. Inoltre per queste persone viene introdotto nella presente ordinanza il termine «professionisti sanitari».

Articolo 2 Servizio incaricato di tenere il registro

La LPSan prevede che il Consiglio federale possa affidare a terzi il compito di tenere il registro (art. 23 cpv. 3 LPSan). Il *capoverso 1* stabilisce che la tenuta del GesReg è delegata alla Croce Rossa Svizzera (CRS). Il Consiglio federale ritiene che il trasferimento alla CRS dei compiti relativi alla tenuta del registro sia oggettivamente opportuno ed efficace dal punto di vista dei costi. La tenuta del GesReg comprende la gestione di dati personali degni di particolare protezione, la verifica della qualità dei dati comunicati e la consulenza dei fornitori di dati e degli utenti. La CRS dispone delle conoscenze specialistiche relative ai titoli di studio nelle professioni sanitarie, dei contatti con le autorità cantonali di vigilanza, e di esperienza nella tenuta di registri. Su mandato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), la CRS tiene il Registro nazionale delle professioni sanitarie

¹ FF 2016 6837/ RS 811.21

(NAREG), che contiene anche informazioni relative ai titolari di titoli di studio che in futuro saranno riportati nel GesReg. La gestione del NAREG e del GesReg da parte della stessa istituzione permette quindi di sfruttare le sinergie.

Capoverso 2: per una gestione ordinata è necessario coordinare l'attività dei diversi fornitori di dati (in particolare dei Cantoni, delle scuole universitarie e di altri istituti accademici di cui alla legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero [LPSU] e delle scuole specializzate superiori) e degli utenti dell'interfaccia standard. La CRS adotta le misure necessarie per assicurare un'attività coordinata di tutti gli interessati. In collaborazione con l'UFSP, la CRS garantisce inoltre che tutte le figure coinvolte nel GesReg siano informate per tempo di modifiche di tipo legale, tecnico o organizzativo.

Secondo il *capoverso 3*, alle persone autorizzate la CRS permette l'accesso tecnico al registro delle professioni sanitarie per il trattamento dei dati e per l'utilizzo dell'interfaccia standard. La CRS è il punto di riferimento per le domande degli utenti e osserva inoltre le disposizioni in materia di protezioni dei dati.

I dettagli dei compiti della CRS concernenti la tenuta del registro saranno disciplinati da un contratto di diritto pubblico stipulato tra l'UFSP e la CRS (*cpv. 4*).

Articolo 3 Vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro

Nell'ambito della tenuta del registro, l'UFSP è competente per la vigilanza sulla CRS (*cpv. 1*). Le singole prestazioni saranno definite a livello contrattuale. La CRS dovrà in particolare dimostrare in che modo gestisce gli emolumenti e comprovare in rapporti annuali destinati all'UFSP l'adempimento delle prestazioni. L'UFSP può effettuare sopralluoghi sul posto. Nonostante la delega a terzi della tenuta del registro, l'UFSP rimane responsabile del GesReg.

Segnatamente, nel quadro dell'obbligo di vigilanza, l'UFSP deve verificare se il servizio incaricato di tenere il registro rispetta le disposizioni della Confederazione sulla protezione dei dati, in particolare per quanto concerne i dati personali degni di particolare protezione (*cpv. 2*).

Affinché l'UFSP eserciti la sua funzione di vigilanza, la CRS è tenuta a fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari e ad assicurare l'accesso ai propri locali (*cpv. 3*).

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati

In questa sezione sono elencati tutti i fornitori di dati e i dati per la cui iscrizione o il cui annuncio essi sono responsabili.

Articolo 4 CRS

Al *capoverso 1* sono elencati i dati iscritti dalla CRS relativi ai professionisti sanitari: tra questi figurano il nome, i cognomi e i cognomi precedenti ai sensi della *lettera a*, la data di nascita e il sesso ai sensi della *lettera b*, la lingua di corrispondenza ai sensi della *lettera c* e le cittadinanze ai sensi della *lettera d*.

Viene inoltre iscritto il numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (*lett. e*). Il numero d'assicurato AVS consente di migliorare la qualità delle iscrizioni nel registro: per esempio, grazie alle indicazioni dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC) di Ginevra, le persone decedute potranno essere identificate sistematicamente e i loro dati eliminati conformemente all'articolo 27 capoverso 5 LPSan. Il numero d'assicurato AVS è a disposizione

² RS 414.20

³ RS 831.10

solamente del servizio incaricato di tenere il registro e delle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione.

La CRS iscrive i titoli di studio svizzeri notificati dalle scuole universitarie e dagli altri istituti accademici di cui alla LPSU, nonché dalle scuole specializzate superiori, riportando la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio (*lett. f*).

Secondo l'articolo 10 capoverso 3 LPSan, il Consiglio federale può delegare a terzi il disciplinamento del riconoscimento dei titoli di studio esteri. Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° gennaio 2020 sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan) anche questo compito è trasferito alla CRS. Per i titolari di titoli di studio esteri riconosciuti di cui all'articolo 10 capoverso 1 LPSan, la CRS iscrive il relativo titolo con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento (*lett. g*).

Per i titolari di titoli di studio esteri verificati di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPSan, viene iscritto il relativo titolo con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica (*lett. h*). La verifica avviene secondo le disposizioni formulate nella legge federale del 14 dicembre 2012⁴ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS).

Inoltre, secondo la *lettera i*, la CRS indica se per una persona iscritta sono presenti dati personali degni di particolare protezione. Questi ultimi, tuttavia, non sono iscritti direttamente nel registro dalla CRS, la quale riporta solo l'indicazione della loro esistenza. Questa informazione è visibile solo alle autorità cantonali competenti, ma non al pubblico. Secondo l'articolo 6 capoverso 6 della presente ordinanza, le autorità cantonali competenti sono tenute ad annunciare senza indugio alla CRS l'esistenza di dati personali degni di particolare protezione.

Secondo la *lettera j*, la menzione «cancellato» e la relativa data sono riportate ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3 LPSan solo nel caso di un divieto temporaneo di esercizio della professione dieci anni dopo la sua soppressione.

Infine, secondo la *lettera k*, la CRS iscrive la data del decesso di un professionista sanitario. Una disposizione corrispondente si trova nell'obbligo delle autorità cantonali di vigilanza di annunciare un decesso alla CRS (cfr. art. 6 cpv. 7). L'iscrizione della data del decesso da parte della CRS nel GesReg comporta un'eliminazione dei dati dal modulo accessibile al pubblico. Siccome i Cantoni non vengono a conoscenza sistematicamente di tutti i decessi dei professionisti sanitari, si prevede di confrontare i dati GesReg con i dati AVS dell'UCC una volta all'anno, per poter così identificare sistematicamente le persone decedute.

Capoverso 2: l'ordinanza sul registro LPSan prevede che la CRS possa iscrivere il numero di registrazione CRS nel registro delle professioni sanitarie. La CRS appone sui titoli di studio un cosiddetto «numero di registrazione CRS» per consentire l'identificazione univoca dei singoli titoli di studio. Poiché nelle professioni sanitarie alcune persone dispongono di più titoli è opportuno registrare, oltre al numero d'identificazione della persona, anche il numero di registrazione CRS.

Capoverso 3: sulla base di quanto annunciato da un Cantone ai sensi dell'articolo 5 capoverso 5, la CRS iscrive nel GesReg i dati di cui al capoverso 1 lettere a–e e i–k relativi ai titolari di titoli di studio conformi al diritto anteriore (articolo 34 capoverso 3 LPSan) e le informazioni sul titolo di studio stesso. La ORPSan sancirà in via definitiva i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore che sono equiparati ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Inoltre la CRS può iscrivere la data di cui all'articolo 4 capoverso 2.

I dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 5 capoverso 6 sono comunicati senza indugio dalle autorità cantonali competenti alla CRS che, secondo *capoverso 4*, li archivia in un settore sicuro, separato dal rimanente registro. Tali dati non sono accessibili al pubblico e saranno conservati sotto chiave in formato cartaceo in un archivio sicuro. In un secondo momento verrà eventualmente creato anche un archivio elettronico sicuro.

⁴ RS 935.01

Il *capoverso 5* prevede che la CRS elimini e cancelli le iscrizioni del registro conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 LPSan, in cui è disciplinato dettagliatamente in che modo e con quali tempistiche i dati inseriti vadano cancellati o eliminati dal registro e anonimizzati. Con «cancellare» si intende che i dati saranno designati con la menzione «cancellato». In questo modo nel registro viene mantenuto il riferimento alla relativa iscrizione. Di conseguenza, i divieti temporanei all'esercizio della professione comminati a seguito di gravi violazioni delle disposizioni della LPSan o del relativo diritto esecutivo rimangono designati con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la loro soppressione. Con «eliminare» si intende invece che i dati vengono effettivamente eliminati dal registro. Per motivi di proporzionalità, una volta avvenuta la soppressione, i dati relativi a restrizioni dell'autorizzazione all'esercizio della professione, ad avvertimenti, ad ammonimenti e a multe vengono eliminati dal registro allo scadere del termine stabilito per legge (cinque anni). I dati relativi a persone decedute, in seguito all'eliminazione, sono archiviati in forma anonimizzata e successivamente possono essere riutilizzati a fini statistici o scientifici.

Articolo 5 Cantoni

Ai sensi dell'articolo 11 LPSan, i Cantoni sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale. Nel presente articolo sono definite tutte le informazioni iscritte nel registro delle professioni sanitarie o notificate alla CRS da parte delle autorità cantonali competenti.

Capoverso 1: secondo la *lettera a*, si deve iscrivere il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della professione. Secondo la *lettera b*, va indicata la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della professione. Questa informazione è visibile al pubblico. In un elenco possono essere scelte le seguenti possibilità:

- autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 LPSan (concerne le persone titolari di titoli di studio di cui all'art. 12 cpv. 2 LPSan, nonché i titolari di titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti ad essi e i titolari di titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore di cui all'art. 34 cpv. 3 LPSan, nonché i titolari di titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti ad essi);
- autorizzazione secondo il diritto cantonale (concerne le persone di cui all'art. 34 cpv. 1 LPSan a cui era stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della legge).

I Cantoni iscrivono inoltre lo stato dell'autorizzazione (rilasciata, nessuna autorizzazione) con la relativa data (*lett. c*). Lo stato «nessuna autorizzazione» compare per tutti i professionisti sanitari che, per vari motivi, non sono (più) titolari di un'autorizzazione: per esempio perché non l'hanno mai richiesta, è stata loro revocata ai sensi dell'articolo 14 LPSan o è stato loro comminato un divieto all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera d o e LPSan.

Un altro dato che deve figurare è l'indirizzo dello studio o dell'azienda (*lett. d*). Secondo la lettera e i Cantoni indicano se lo studio o l'azienda è una ditta individuale. Questa indicazione consente all'Ufficio federale di statistica (UST) di iscrivere il numero d'identificazione delle imprese (IDI). Va inoltre sottolineata l'importanza delle seguenti iscrizioni nel GesReg da parte dei Cantoni: ai sensi dell'articolo 13 LPSan, le autorità cantonali possono vincolare le autorizzazioni all'esercizio della professione a determinate restrizioni di natura professionale (p. es. limitazione a una determinata attività), temporale (p. es. autorizzazione temporanea) o geografica (p. es. autorizzazione per un determinato Comune) o a oneri (p. es. concernenti l'allestimento degli studi) (*lett. f*). Ai sensi dell'articolo 14 LPSan, in qualità di autorità di vigilanza, i Cantoni sono inoltre competenti per la revoca o il rifiuto delle autorizzazioni (*lett. g*). Le autorità cantonali iscrivono direttamente nel registro l'esistenza e il tipo di limitazioni e oneri, nonché la revoca o il rifiuto dell'autorizzazione. A tal fine, i Cantoni hanno a disposizione elenchi a tendina da cui possono scegliere tra «limitazione professionale», «limitazione geografica», «limitazione temporale», «onere», «revoca» o «rifiuto» da attribuire

all'autorizzazione all'esercizio della professione. È a disposizione anche una casella di testo in cui i Cantoni hanno, se lo desiderano, la possibilità di descrivere nel dettaglio la limitazione o l'onere. Al pubblico è visibile se l'autorizzazione all'esercizio della professione di una persona iscritta è stata rifiutata, revocata o vincolata a oneri. Anche le registrazioni concernenti vincoli e oneri nel capo della descrizione sono accessibili al pubblico, ma solo su richiesta. I motivi della revoca o del rifiuto dell'autorizzazione, invece, non sono accessibili al pubblico (dati personali degni di particolare protezione, cfr. *cpv. 6 lett. b*). Anche i dati concernenti le misure disciplinari sono dati personali degni di particolare protezione, che secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPSan non devono essere resi accessibili al pubblico. In caso di divieto di esercizio della professione (misura disciplinare) è quindi esclusa la possibilità di completare lo stato dell'autorizzazione «nessuna autorizzazione» con altre indicazioni (p. es. «revoca»).

Al *capoverso 2* sono elencati i dati la cui iscrizione è facoltativa: il Cantone può inserire la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio della professione (*lett. a*) e i Cantoni possono decidere se indicare dati relativi all'indirizzo dello studio o dell'azienda come il nome, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica. Con l'eccezione di questi ultimi, i dati facoltativi sono visibili al pubblico (*lett. b*). Inoltre può essere iscritta la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro IDI (*lett. c*).

Le iscrizioni relative ai prestatori di servizi autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni di cui all'articolo 15 LPSan sono disciplinate ai *capoversi 3 e 4*. Secondo il *capoverso 3 lettera d*, le autorità cantonali di vigilanza sono tenute ad annunciare anche i dati personali degni di particolare protezione relativi a questi ultimi professionisti sanitari. Poiché tuttavia essi non dispongono di un'autorizzazione in quanto soggetti solo all'obbligo di annunciarsi, in questo caso non può avvenire una revoca dell'autorizzazione, né possono esistere limitazioni o oneri. Anche a questi professionisti sanitari, tuttavia, possono essere comminate tutte le misure disciplinari di cui all'articolo 19 LPSan. L'iscrizione della data di inizio e di fine delle prestazioni e dei dati di cui al *capoverso 2 lettera b* è facoltativa (*cpv. 4*).

Secondo il *capoverso 5*, i Cantoni annunciano senza indugio alla CRS le persone che possiedono un titolo di studio secondo il diritto anteriore (art. 34 *cpv. 3* LPSan) che hanno richiesto un'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 11 LPSan. Per queste persone la CRS iscrive i dati dopo che sono state annunciate (cfr. art. 4 *cpv. 3*).

Secondo l'articolo 26 *capoverso 1* LPSan, i dati relativi a misure disciplinari come pure i motivi di rifiuto o revoca di un'autorizzazione secondo l'articolo 14 LPSan possono essere comunicati esclusivamente alle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione e alle autorità di vigilanza. La notifica dei dati personali degni di particolare protezione è disciplinato al *capoverso 6*. Secondo la *lettera a* si devono notificare le restrizioni soppresse con la data della soppressione; secondo la *lettera b*, i Cantoni annunciano alla CRS i motivi del rifiuto dell'autorizzazione o della sua revoca; alle *lettere c-g*, invece, sono elencate tutte le misure disciplinari di cui all'articolo 19 LPSan, ossia avvertimento, ammonimento, multa, divieto temporaneo e definitivo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale. Ogni annuncio di misure disciplinari deve recare anche il motivo e la data della decisione e devono essere annunciate anche le misure disciplinari ordinate in virtù del diritto cantonale (*lett. h*). Come nel caso delle misure disciplinari di cui alla LPSan, anche in questo caso si devono riportare la data e il motivo della decisione. L'annuncio di tutti i dati personali degni di particolare protezione avviene attraverso un modulo da inviare alla CRS attraverso una connessione sicura. Per connessione sicura si intende in particolare l'invio di una lettera raccomandata. Solo gli annunci della soppressione delle limitazioni di cui alla *lettera a* avvengono elettronicamente in modo automatico quando le autorità cantonali di vigilanza la inseriscono nel GesReg.

Il *capoverso 7* sancisce che le autorità di vigilanza cantonali (non appena ne vengono a conoscenza) annunciano senza indugio alla CRS il decesso di un professionista sanitario e iscrivono tale informazione (cfr. art. 4 *cpv. 1 lett. k*).

Articolo 6 Scuole universitarie e altri istituti accademici

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici di cui alla LPSU annunciano alla CRS i dati di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–e relativi a coloro che hanno concluso un ciclo di studi accreditato ai sensi della LPSan, nonché i dati del relativo titolo di studio svizzero con la data di emissione, il luogo e il Paese di rilascio (art. 5 cpv. 1 lett. f). La CRS iscrive questi dati nel registro.

Articolo 7 Scuole specializzate superiori

Le scuole specializzate superiori annunciano alla CRS i dati di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–e e i dati del relativo titolo di studio riconosciuto a livello federale (con la data di emissione, il luogo e il Paese di rilascio) relativi a coloro che hanno conseguito un titolo di studio di «infermiere dipl. SSS» (art. 5 cpv. 1 lett. f). La CRS iscrive questi dati nel registro.

Articolo 8 Ufficio federale di statistica

L'UST iscrive l'IDI nel registro delle professioni sanitarie.

Articolo 9 Fondazione Refdata

Il Global Location Number (in breve: numero GLN), attribuito dalla fondazione svizzera indipendente Refdata e già utilizzato come numero d'identificazione delle persone nel MedReg e nello PsiReg, viene utilizzato, e quindi iscritto dalla fondazione Refdata, anche nel GesReg.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Articolo 10 Qualità dei dati

L'efficacia del GesReg dipende essenzialmente dalla qualità dei dati ivi contenuti, che devono essere esatti dal punto di vista materiale, completi e aggiornati. Secondo il *capoverso 1* i fornitori di dati di cui agli articoli 4-9 sono tenuti a garantire che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti. Devono in particolare garantire che tutti i dati che essi comunicano o iscrivono siano esatti dal punto di vista materiale e completi (*cpv. 2*).

Articolo 11 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

Secondo il *capoverso 1*, i dati accessibili al pubblico possono essere consultati nella pagina pubblica del GesReg o possono essere resi accessibili su richiesta. Solo pochi dei dati accessibili al pubblico (p. es. i cognomi precedenti o la lingua di corrispondenza) non sono riportati nella pagina pubblica del GesReg: queste informazioni non sono di grande rilevanza, e pertanto non vengono pubblicate per garantire la leggibilità della pagina, ma sono comunque disponibili su richiesta. Questa domanda di accesso, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 maggio 2006⁵ sul principio di trasparenza dell'amministrazione (OTras), non sottostà a esigenze formali e può dunque essere presentata oralmente, via fax, per e-mail o per iscritto.

I dati accessibili al pubblico non reperibili in Internet sono contrassegnati come tali nell'allegato (*cpv. 2*).

Articolo 12 Accesso tramite un'interfaccia standard

Nella pagina pubblica del GesReg si possono effettuare solo semplici consultazioni di elenchi (p. es. i titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone di Berna).

⁵ RS 152.31

In questa sede non è quindi possibile consultare sistematicamente dati in base a diversi criteri, né effettuare collegamenti o valutazioni di dati inseriti del GesReg. Le possibilità di utilizzare il registro per consultazioni di maggiore complessità (p. es. visualizzare i titolari di un titolo di studio in cure infermieristiche in base all'età, al sesso e alla data di emissione del titolo) sono quindi limitate. Secondo il *capoverso 1*, a determinati utenti la consultazione sistematica e l'utilizzo dei dati accessibili al pubblico del GesReg sono quindi consentiti tramite un'interfaccia standard. Con l'utilizzo del GesReg tramite un'interfaccia standard si consente ai fornitori di dati di cui agli articoli 5, 8 e 9 (*lett. a*), ossia alle autorità cantonali competenti, all'UST e alla fondazione Refdata la consultazione sistematica e l'utilizzo dei dati accessibili al pubblico del GesReg per quanto ciò sia necessario all'adempimento dei loro rispettivi compiti nel quadro della LPSan.

Al *capoverso 1 lettera b* si stabilisce che anche a servizi pubblici e privati che lo richiedono può essere consentito l'accesso ai dati accessibili al pubblico attraverso un'interfaccia standard. Ciò, tuttavia, è contemplato solo se il richiedente è incaricato di adempiere compiti legali oppure può dimostrare di adempiere un compito d'interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 LPSan.

In tal senso, secondo il *capoverso 2* i fornitori di dati ottengono l'accesso unicamente ai dati accessibili al pubblico che riguardano le professioni sanitarie nel loro settore di compiti e che sono necessari all'adempimento dei loro compiti nel quadro della LPSan.

Il *capoverso 3* sancisce, inoltre, che altri servizi pubblici e privati di cui al capoverso 1 lettera b possono ottenere l'accesso tramite l'interfaccia standard unicamente ai dati accessibili al pubblico che riguardano le professioni sanitarie nel loro settore di compiti e che sono necessari all'adempimento di questi ultimi. L'UFSP decide dell'accesso solo su richiesta scritta e motivata e dietro pagamento di un emolumento (cfr. anche art. 19). In seguito alla decisione dell'UFSP sull'accesso tramite un'interfaccia standard, la CRS si fa carico dei compiti per il collegamento tecnico e funge da riferimento per le questioni tecniche (cfr. art. 2 cpv. 3).

La CRS pubblica in Internet un elenco dei servizi pubblici e privati secondo il capoverso 1 lettera b ai quali è stato accordato l'accesso ai dati del GesReg accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard (cpv. 4).

Articolo 13 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

Il presente articolo definisce a chi può essere consentito l'accesso ai dati a scopi di ricerca. Il *capoverso 1 lettera a* sancisce che l'Ufficio federale di statistica (UST) ottiene l'accesso ai dati accessibili al pubblico annualmente e gratuitamente a scopi statistici. La *lettera b* permette a servizi pubblici e privati di ottenere in forma anonimizzata i dati accessibili al pubblico per progetti di ricerca. Il richiedente deve dunque dimostrare che il progetto di ricerca è d'interesse pubblico e che i dati del GesReg sono effettivamente necessari per la sua attuazione. Secondo il *capoverso 2*, i servizi privati e pubblici ottengono l'accesso ai dati solo dietro richiesta scritta all'UFSP. Inoltre, per l'utilizzo dei dati l'UFSP riscuote un emolumento calcolato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4.

Articolo 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione e per la vigilanza possono richiedere elettronicamente, all'interno del registro delle professioni sanitarie, informazioni sui dati personali degni di particolare protezione (cpv. 1).

Le autorità cantonali competenti per un procedimento disciplinare in corso possono richiedere informazioni sui dati relativi a limitazioni soppresse e sui divieti temporanei di esercizio della professione che recano la menzione «cancellato» (cpv. 2). Poiché può trattarsi anche di autorità diverse da quelle competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, non è da escludere che esse abbiano accesso unicamente alla parte pubblica del

GesReg. In tal caso, l'autorità interessata non può presentare domanda all'interno del GesReg: per questo tipo di circostanza deve quindi esistere la possibilità di inoltrarla in forma cartacea o per posta elettronica.

La CRS comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione mediante una connessione sicura (cpv. 3). Per connessione sicura si intende in particolare l'invio di una lettera raccomandata.

Articolo 15 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione al professionista sanitario interessato

Ai sensi dell'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati (LPD), ogni persona iscritta nel registro delle professioni sanitarie ha diritto a richiedere le informazioni complete sui dati che la riguardano. Ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) la domanda e la comunicazione delle informazioni devono avvenire per scritto o elettronicamente.

Il presente articolo consente ai professionisti sanitari iscritti nel registro delle professioni sanitarie di richiedere per scritto (ossia in forma cartacea, per e-mail o elettronicamente) alla CRS informazioni sui dati degni di particolare protezione che li riguardano (cpv. 1).

Se desiderano ricevere le informazioni elettronicamente, devono munirsi di dati d'accesso quali nome utente e password che vanno richiesti alla CRS (cpv. 2).

La CRS comunica al professionista sanitario interessato i dati personali richiesti degni di particolare protezione mediante una connessione sicura (cpv. 3) ossia, fino a indicazione contraria, tramite lettera raccomandata. La comunicazione delle informazioni è gratuita.

Articolo 16 Modifica dei dati

Secondo il *capoverso 1*, i fornitori di dati (cfr. art. 4-9) sono responsabili di ogni modifica dei dati che hanno notificato o iscritto nel registro.

Se viene presentata una domanda di modifica di dati personali degni di particolare protezione per via elettronica, l'autorità cantonale richiedente riceve nuovamente il relativo modulo di notifica. L'autorità vi può registrare le modifiche e inviare la domanda alla CRS mediante una connessione sicura (tramite lettera raccomandata, fino a indicazione contraria) |

Se i fornitori di dati ricevono domande di modifica dei dati nel loro settore di competenza da parte di terzi, per esempio telefonicamente o per e-mail, essi assicurano che vengano apportate solo le modifiche la cui correttezza è stata verificata (cpv. 2).

L'applicazione informatica GesReg è programmata in modo che tutte le modifiche siano verbalizzate automaticamente in background (cpv. 3).

Articolo 17 Domanda di rettifica da parte dei professionisti sanitari interessati

Il presente articolo consente a un professionista sanitario iscritto nel registro di far rettificare, ove necessario, i dati che lo riguardano (cpv. 1). È possibile richiedere la rettifica dei dati per scritto, per esempio tramite e-mail. Per assicurare la corretta identificazione della persona richiedente, questa dovrà presentare un documento ufficiale come, per esempio, una copia della carta d'identità. Nel caso in cui si dovessero rettificare dati che esulano dal settore di competenze della CRS, quest'ultima fa in modo che le domande di rettifica siano inoltrate ai servizi competenti.

Una domanda di rettifica può essere inoltrata anche elettronicamente. A tal fine, i professio-

⁶ RS 235.1

⁷ RS 235.11

nisti sanitari necessitano di un nome utente e di una password che possono richiedere alla CRS (cpv. 2). In questo caso, le domande di rettifica sono inoltrate automaticamente ai servizi competenti.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Articolo 18 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

Il *capoverso 1* sancisce che i fornitori di dati di cui agli articoli 5, 8 e 9 si fanno carico autonomamente dei costi per gli adeguamenti e per il collegamento delle proprie soluzioni informatiche (costi d'investimento, adeguamento tecnico e dei software delle proprie soluzioni informatiche) nonché per la gestione del loro collegamento all'interfaccia tecnica.

Il *capoverso 2* disciplina la ripartizione dei costi per il collegamento e gli adeguamenti all'interfaccia standard. Modifiche del GesReg derivanti da aggiornamenti delle disposizioni legali o contingenze tecniche possono comportare che l'interfaccia standard debba subire adeguamenti che coinvolgono anche i fornitori di dati e gli utenti. Questi necessari adeguamenti sono a carico dei fornitori di dati autorizzati di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a e degli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b.

Articolo 19 Emolumenti

Capoverso 1: per le persone che devono essere registrate, la CRS riscuote un emolumento di registrazione di 130 franchi che copre l'onere della gestione del registro. Se la riscossione di tale emolumento non copre i costi effettivi della tenuta del registro, la quota residua viene assunta secondo quanto previsto dall'articolo 28 capoverso 3 LPSan.

Capoverso 2: l'onere per l'utilizzo dell'interfaccia standard di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b si compone di un emolumento unico di 2000 franchi al massimo (*lett. a*) e di un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo (*lett. b*). L'emolumento massimo per le prestazioni citate alla *lettera a* è il risultato dell'onere medio stimato per la consulenza tecnica e la formazione (calcolato su base oraria) e una quota dei costi per il collegamento all'interfaccia standard (probabilmente fissata a 300 franchi per ogni richiedente). L'emolumento massimo per le prestazioni citate alla *lettera b* è il risultato dell'onere medio calcolato sulla base delle esperienze raccolte sinora nell'ambito del MedReg, ossia 25 ore all'anno per una media di 100 franchi l'una per il supporto degli utenti. L'emolumento massimo è comprensivo dell'ampliamento della capacità del server e coprirà inoltre una parte dell'onere derivante dai lavori della CRS finalizzati a garantire la qualità dei dati registrati.

Il *capoverso 3* disciplina l'esenzione dal pagamento degli emolumenti, che si applica agli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a.

Capoverso 4: per il trattamento della richiesta e l'emanazione di decisioni secondo gli articoli 12 capoverso 3 e 13 capoverso 2, l'UFSP riscuote un emolumento a dipendenza dell'onere. Il trattamento della domanda, la decisione e la produzione della relativa documentazione spettano all'UFSP in quanto la CRS non ha competenza decisionale in materia. Vi è inoltre un emolumento riscosso anche per la produzione del certificato per gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b (probabilmente fissato a 50 franchi l'uno). Il certificato serve a identificare individualmente chi è autorizzato all'accesso.

Capoverso 5: in base alla funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro, l'onere su base oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi.

Infine, il *capoverso 6* stabilisce che per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁸ sugli emolumenti.

⁸ RS 172.041.1

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Articolo 20

Ai sensi del presente articolo, tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni sanitarie adottano le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire l'adempimento delle disposizioni in materia di protezione dei dati e proteggere i propri dati da perdita e da consultazione, trattamento, o sottrazione illeciti. Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, si devono osservare in particolare le disposizioni della OLPD e l'ordinanza del 9 dicembre 2011⁹ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) e segnatamente il capitolo 3 «Sicurezza TIC e Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni». I dati che nel GesReg sono accessibili al pubblico non sono quelli personali degni di particolare protezione. Questi ultimi sono infatti archiviati in un settore sicuro separato dal GesReg e sono accessibili solo alle persone autorizzate della CRS. In questo modo la sicurezza dei dati è garantita.

Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 21 Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d'identificazione delle imprese elenca nell'articolo 3 capoverso 1 lettera b i registri settoriali determinanti per la notifica delle unità IDI e dei loro dati all'UST. Questo articolo viene modificato completando l'elenco dei registri settoriali con il GesReg.

Articolo 22 Disposizioni transitorie

La creazione del registro e la migrazione dei dati dal NAREG richiederanno un certo tempo. Per questo motivo, il pubblico non otterrà l'accesso al GesReg già al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, bensì solo quando il registro sarà sufficientemente completo da garantire agli utenti un'informazione trasparente e aggiornata. Ciò avverrà al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza (*cpv. 1*).

Secondo il *capoverso 2*, le persone che al momento dell'entrata in vigore della LPSan sono già iscritte al NAREG sono esentate dal pagamento dell'emolumento di cui all'articolo 18 capoverso 1. Al momento della registrazione nel NAREG queste persone hanno infatti pagato un emolumento e i loro dati possono essere trasferiti al GesReg.

Allegato Diritti e obblighi dei fornitori di dati

Nell'allegato della presente ordinanza sono illustrati i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati mediante una tabella. All'UFSP è assicurato il diritto di lettura per tutti i dati del GesReg. Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori annunciano i dati e, poiché non li iscrivono direttamente nel GesReg attraverso l'interfaccia tecnica, non necessitano di un accesso a quest'ultima. In questo contesto, dalla tabella si evince quali dati sono tenuti ad annunciare. Il loro diritto d'accesso ai dati del GesReg non differisce da quello riservato al pubblico e avviene quindi tramite il modulo accessibile al pubblico del registro.

L'allegato illustra inoltre tutti i dati che devono essere inseriti o annunciati obbligatoriamente o facoltativamente e se questi sono accessibili via Internet, esclusivamente su richiesta o non sono affatto accessibili (cfr. anche art. 10 *cpv. 2*).

⁹ RS 172.010.58

3 Ripercussioni sulla Confederazione, i Cantoni e altre parti coinvolte

Confederazione

La gestione del registro delle professioni sanitarie comporta per la Confederazione un nuovo compito fisso che viene delegato alla CRS. Attraverso il previsto sfruttamento di sinergie con il NAREG, attualmente tenuto dalla CRS, i costi unici per la creazione del nuovo registro ammonteranno a circa 200 000 franchi. La CRS riuscirà a coprire i costi del funzionamento del registro attraverso gli emolumenti.

Tale onere comprende anche i costi di ulteriore sviluppo che assicureranno il funzionamento del registro, ma non i costi che potrebbero insorgere a causa di modifiche della legge o dell'ordinanza. Il finanziamento di tali costi di sviluppo dovrà dunque essere verificato nel quadro delle relative revisioni.

La vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro è coperta dalle risorse per il personale esistenti. Complessivamente, l'onere aggiuntivo per la Confederazione si limita ai 200 000 franchi di costi unici per la creazione del registro, che possono essere finanziati dall'UFSP nel quadro dei mezzi a sua disposizione.

Cantoni

L'ordinanza non comporta ripercussioni derivanti dalla LPSan sui Cantoni. Essi esercitano la vigilanza nei confronti dei professionisti sanitari e rilasciano le autorizzazioni all'esercizio della professione secondo il diritto cantonale. Le autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate sono già attualmente iscritte nel NAREG.

In misura temporanea, prima dell'entrata in vigore della LPSan, le autorità cantonali dovranno farsi carico di un determinato onere aggiuntivo dovuto al trasferimento dei dati esistenti nel NAREG relativi ai titolari di autorizzazioni all'esercizio della professione ai sensi del diritto cantonale. Una volta operativo, il GesReg agevolerà i Cantoni nell'esercizio delle loro funzioni nel quadro dell'esecuzione della LPSan.

Non vi saranno quindi consistenti costi a lungo termine per i Cantoni. Sono fatti salvi gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni in caso di eventuali differenze tra gli emolumenti riscossi e i costi risultanti dalla tenuta del registro. In tal caso, la quota cantonale sarà ripartita tra i Cantoni sulla base del numero di abitanti (cfr. art. 28 cpv. 3 LPSan).

Scuole universitarie, altri istituti accademici e scuole specializzate superiori

L'ordinanza non comporta ripercussioni derivanti dalla LPSan sulle scuole universitarie.

Già attualmente le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori sono tenuti a comunicare alla CRS i dati relativi a coloro che hanno conseguito un titolo di studio affinché siano iscritti nel NAREG. Questo obbligo di comunicare alla CRS previsto dalla presente ordinanza non genererà quindi alcun onere aggiuntivo.